

Comune di Concesio

Provincia di Brescia

ACCORDO ECONOMICO ANNUALE 2022 Ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del Ccnl 21/05/2018 a integrazione del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCI) TRIENNIO 2021- 2023

In data 21/12/2022 alle ore 15:00 presso la residenza municipale del comune di Concesio, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:
Presidente – Dott. ssa Maria Concetta Giardina – Segretario comunale P [x] A[]
- Componenti:
 - Dott.ssa Sabrina Medaglia Responsabile del Settore Amministrativo P [x] A[]
 - Dott.ssa Elena Ponzoni Responsabile del Settore Finanziario P [x] A[]
- la delegazione sindacale:
 - OO.SS. Territoriale CGIL FP – Diego Sinis P [x] A[]
 - OO.SS. Territoriale CISL FP – Ivo Merlini P [x] A[]
 - OO.SS. Territoriale CSE FLPL – Pietro Boccamazzo P [x] A[]
 - R.S.U. Aziendale – Vezzoli Claudia P [x] A[]
 - R.S.U. Aziendale – Codenotti Melissa P [x] A[]
 - R.S.U. Aziendale – Giacomelli Lara Augusta P [x] A[]
 - R.S.U. Aziendale – Gallotta Giavan Battista P [x] A[]

Premesso che:

In data 14 dicembre 2021 è stato sottoscritto il CCI per il triennio 2021-2023;

- A norma dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018, i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- È stato definitivamente stipulato il Ccnl 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;
- Le Parti provvederanno, non appena possibile e previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 da parte dell'Amministrazione comunale, all'apertura delle trattative per la stipula del CCI 2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal Ccnl 2019/2021 su richiamato;

Considerato che:

- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, ora applicabile, prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7,



comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;

- le Parti ritengono di addivenire, in data odierna, all'accordo per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022;

Rilevato che:

- l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex art. 67 del Ccnl 21/05/2018 ridetto, con determinazione n.693 del 12/12/2022;
- in applicazione delle norme del Ccnl 21/05/2018 (art. 68) e delle disposizioni assunte, nelle materie previste, in sede di contrattazione integrativa, l'utilizzo presuntivo del fondo in parola per l'anno corrente è riepilogato nel prospetto **allegato A)** al presente accordo decentrato.
- Atteso che, dall'esame presuntivo dell'utilizzo per le progressioni storiche e dell'indennità di comparto di cui sopra, emerge una disponibilità residua pari a Euro 165.078,40, di cui Euro 88.833,57 riconducibili alla parte stabile del fondo.

Richiamati:

- l'art. 16 del Ccnl 21/05/2018, in materia di progressioni economiche orizzontali, che ai sensi della disciplina pattizia summenzionata risulta vigente e applicabile nell'anno 2022;
- l'art. 8 del vigente CCI, di disciplina integrativa del medesimo ambito;
- l'art. 13, comma 4, del Ccnl 2019/2021, che prevede che le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, di cui all'art. 13, comma 1, sono portate a termine e concluse secondo la previgente disciplina.

Dato atto che l'ultimo comma dell'art.8 del CCI 2021/2023 stanza per le progressioni economiche l'importo annuo di €8.000,00 cui vanno aggiunti i residui di spesa non utilizzati per le progressioni economiche nell'anno precedente, che ammontano per l'anno 2021 a € 2.527,16;

Stabilito quindi di destinare la somma di Euro 10.527,16 a valere sulla parte stabile tuttora disponibile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 all'effettuazione di nuove progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente, secondo la disciplina dell'art. 16 del Ccnl 21/05/2018 e dell'art. 8 del vigente CCI 2021/2023, fissando la decorrenza delle stesse dal 01/01/2022.


Osservato che, per effetto della destinazione di tale somma a nuove p.e.o. l'utilizzo presuntivo del fondo dell'anno 2022 risulta rideterminato come da prospetto **allegato A)** al presente accordo decentrato.

Considerato, in particolare, che, in esito all'utilizzo come sopra quantificato:

- l'importo residuo destinato alla remunerazione della performance del personale, ammonta presuntivamente a Euro 112.301,24;
- Tale importo viene destinato nel seguente modo:
 1. Performance Organizzativa: Euro 49.776,00
 2. Performance Individuale: Euro 62.525,24

Precisato che:

- l'importo di performance individuale potrebbe subire una rideterminazione in esito alla obbligatoria verifica a consuntivo dell'adeguamento del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs.



75/2017, operato dall'Amministrazione ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ai sensi della Nota della RGS n. 12454/2021.

- con riferimento alla Performance Organizzativa si precisa che, ai sensi dell'art. 56-quater del CCNL 21.05.2018 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall'ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 vengono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato:
 - € 8.000,00 per l'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, come evidenziati nel Piano della Performance 2022/2024. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione
 - €2.000,00 per l'istituzione del Fondo di Previdenza complementare Perseo-Sirio, ai sensi del comma 1 lett.a) dell'art.56-quater del CCNL 2018/2020;

Considerato chesi rende necessario disciplinare nel presente CCI i criteri sui compensi tributari definiti dall'art.1, comma 1091, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come segue:

1. Il personale beneficiario è quello del servizio tributi ed ufficio riscossione cui spetti la gestione dell'accertamento e l'incasso dell'IMU e della TARI; possono partecipare anche altri dipendenti non facenti parte del servizio che siano comunque coinvolti nell'attività correlata con i citati accertamenti ed incassi, in quanto personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore finanziario ed ufficio riscossione, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, da individuare con atto del Responsabile servizio Tributi, che costituisce formalmente il gruppo di lavoro.
2. La distribuzione degli incentivi potrà avvenire esclusivamente sulla parte incassata dei maggiori accertamenti contabili certificati nel conto consuntivo, la cui manifestazione finanziaria potrà avvenire anche in anni successivi.
3. Le parti convengono che nell'ambito dei progetti annuali l'incentivo sarà ripartito all'interno del gruppo di lavoro, individuato dal responsabile del Servizio Tributi sulla base delle concrete attività svolte sui maggiori accertamenti IMU e TARI nonché sulla base delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in relazione al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e all'apporto individuale dei dipendenti coinvolti e da motivare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna attività sulla base degli obiettivi fissati, applicando le seguenti percentuali massime:

- Il Funzionario Responsabile d'imposta: 25%
- il Funzionario della Riscossione 25 %
- il Responsabile del Procedimento 15%
- il Personale dell'Ufficio Tributi e ufficio Riscossione 35%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

LE PARTI STABILISCONO

al termine della riunione, di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo economico delle risorse del fondo dell'anno 2022, ex art. 8, comma 1, e art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018 e per la definizione dei criteri sui compensi tributari, a integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo (CCI normativo) vigente per il triennio 2019 - 2021.

Per la delegazione di parte pubblica

Il Presidente

Mario Carotto Giulio

Componente:

Eleve Pamb

Componente:

Adriano Pignatelli

Per la delegazione sindacale

OO.SS. Territoriale CGIL FP

Giuseppe

OO.SS. Territoriale CISL FP

Adriano

OO.SS. Territoriale CSE FLPI

Secco Angelo

R.S.U. Aziendale

Giacinto Augusto

R.S.U. Aziendale

Felice Pignatelli

R.S.U. Aziendale

Adriano Pignatelli

R.S.U. Aziendale

Adriano Pignatelli

Adriano Pignatelli